

**Ufficio Legale Nazionale**

Avv. Domenico Naso

Trasmessa a mezzo PEC

**Ministero dell'Istruzione**

in persona del Ministro *pro-tempore*  
Viale Trastevere, 76/a  
00153, Roma (RM)

**Ministero per la Pubblica Amministrazione  
Dipartimento della funzione pubblica**

in persona del Ministro *pro-tempore*  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186, Roma (RM)

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*  
Piazza Colonna, 370  
00187, Roma (RM)

**ARAN**

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile  
delle Pubbliche Amministrazioni, in persona  
del legale rappresentante *pro-tempore*  
Via del Corso, 476  
00186, ROMA (RM)

pc.

**F.L.C.-C.G.I.L**

in persona del Segretario Generale *pro-tempore*  
Via Leopoldo Serra, 31  
00153, Roma (RM)

**C.I.S.L. Scuola**

in persona del Segretario Generale *pro-tempore*  
via Angelo Bargoni 8,  
00153, Roma (RM)

**Ufficio Legale Nazionale**

Avv. Domenico Naso

**S.N.A.L.S. - C.O.N.F.S.A.L.**

in persona del Segretario Generale pro-tempore

Viale di Trastevere, 60

00153, Roma (RM)

**FEDERAZIONE GILDA-UNAMS**

in persona del Segretario Generale pro-tempore

Via Aniene, 14

00198, Roma (RM)

**Oggetto: Diffida per comportamento antisindacale (art. 28, L. n. 300/1970) e contestuale messa in mora, con richiesta di incontro immediato.**

**Per:** la Federazione U.I.L. Scuola R.U.A., in persona del Segretario Generale Prof. Giuseppe Turi, con sede in via\_ Marino Laziale, 44, 00179, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso - Ufficio Legale Nazionale.

**PREMESSO**

- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);
- che il C.C.N.L. 19 aprile 2018 citato, all'art. 7 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del CCNL e a tutti i lavoratori docenti e ATA;
- che in data 6/3/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, registrato in data 4/3/2019;
- che il citato C.C.N.I. (comma 4, dell'art. 1) prevede la riapertura delle trattative a questo fine, contemplando la possibilità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla

## Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

- mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario;
- che con l'art. 1, comma 3, Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 - Mobilità scuola del personale docente, educativo e ATA a.s. 2020/2021- l'Amministrazione ha ritenuto di procedere in modo unilaterale e autoritativo all'applicazione del blocco di permanenza sulla sede di assunzione per i successivi quattro anni al personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3, comprendendo altresì i docenti ex DM 631/18, le cui graduatorie erano pronte entro il 31 dicembre 2018 ma che, per ritardi imputabili alla stessa Amministrazione, hanno ottenuto l'immissione in ruolo con decorrenza economica dal 1 settembre 2019;
  - che con Nota n. 8794 del 29 marzo 2020 l'Amministrazione, con atto unilaterale, ha autorizzato i docenti di ruolo che stanno per conseguire il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, a presentare istanza *on line*, scegliendo l'opzione di sostegno e l'ordine di gradimento tra le diverse tipologie di posto, se richieste, allegando apposita dichiarazione personale in cui si impegnano a presentare gli estremi del titolo al competente Ufficio per l'Ambito Territoriale, in forma telematica, sino a cinque giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI (5 giugno 2020). Tale opzione del tutto ipotetica, è stata prevista dal CCNI medesimo senza alcun confronto con le OO.SS e senza definirne le modalità attuative, arrivate dopo con atto unilaterale e in costanza di procedura, mentre tale materia doveva essere oggetto di specifica trattativa e contrattazione con le parti sociali presenti al Tavolo;
  - che, peraltro, nella guida operativa per presentare la Domanda di Mobilità è previsto che il docente, in caso di necessità, possa delegare un altro utente, purché abilitato al servizio Istanze OnLine, per operare al suo posto; nessun riferimento è, invece, presente nel CCNI e neanche nelle note ministeriali. Anche in questo caso serviva un confronto e un'attuazione condivisa per facilitare la presentazione delle istanze in un momento di chiusura delle scuole, degli uffici periferici dell'amministrazione e delle sedi sindacali;
  - che l'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 e dall'articolo 1, comma 280, della legge 27.12.2019, n. 160, prevede lo svolgimento di diverse procedure di selezione e di mobilità straordinaria del personale dipendente di società titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia esternalizzati nelle istituzioni scolastiche;

## Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

- che con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, 20 Novembre 2019 n. 1074 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, i termini per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei titoli di cultura e di servizio;
- che con D.D.G. 6 Dicembre 2019 n. 2200 è stata indetta la procedura selettiva;
- che in base all'art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata autorizzata una procedura selettiva finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della citata legge fosse titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, nonché un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio al fine di stabilizzare il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
- che l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'integrazione del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., Titolo III, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6/3/2019;
- che le Organizzazioni Sindacali sono state convocate dall'Amministrazione in data 4 marzo 2020 in quanto avrebbero dovuto discutere della mobilità del personale ATA, con particolare riferimento agli ex LSU, e in data 5 marzo 2020 per informativa relativa all'ordinanza mobilità per tutto il personale;
- che in data 4 marzo, in sede di convocazione, la scrivente O.S. ha fortemente contestato la modalità di convocazione da parte dell'Amministrazione e, non ritenendo opportuno discutere delle sole problematiche connesse al solo personale ATA ha chiesto, in conformità della disposizione di cui al comma 4, art. 1 CCNI sulla mobilità, la riapertura del contratto su tutta la materia, docenti e ATA;
- che in data 5 marzo, in sede di convocazione per l'informativa relativa all'ordinanza della mobilità per tutto il personale, la scrivente O.S. ha ribadito la contrarietà del *modus operandi* dell'Amministrazione evidenziando le problematiche che dovevano essere affrontate e risolte attraverso la riapertura del CCNI, quali: 1) la rimozione del blocco quinquennale alla mobilità anche dei docenti vincitori del concorso riservato (ammissione ultimo anno del FIT) del 2018, le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 dicembre 2018 (docenti ex DM 631/2018). Vincolo non

## Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

contemplato dallo stesso CCNI e che non può essere introdotto unilateralmente dall'Amministrazione con Ordinanza Ministeriale; 2) La riapertura di tutta la materia contrattuale per affrontare le problematiche in ordine all'assegnazione della sede e alla mobilità dei dipendenti di società titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia esternalizzati nelle istituzioni scolastiche (ex LSU) assunti a tempo indeterminato come collaboratori scolastici; 3) l'utilizzo flessibile dei posti residui disponibili per i pensionamenti di "quota 100" dell'a.s. 2018/19 e non messi a disposizione della precedente mobilità, la cui legge 159/2019, all'art. 1 comma 18-*quater* prevede, in via straordinaria, che siano assegnati alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica a.s. 2019/20, al fine di evitare disparità di trattamento tra chi legittimamente ha diritto all'assunzione in ruolo e chi poteva aspirare a quei posti già nella mobilità dello scorso. In particolare, in sede di informativa, l'Amministrazione ha affermato che tali posti saranno assegnati, seppur con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed economica solo dal 1 settembre 2020 già su scuola (sede definitiva) andando così a ledere le attese di alcune categorie di docenti che si vedrebbero privati di un diritto acquisito lo scorso anno scolastico e che non potrà essere esercitato nel prossimo, come ad esempio nel caso dei numerosi docenti che nell'a.s. 2019/20 sono risultati soprannumerari e costretti a cambiare scuola (d'ufficio) in quanto l'eventuale posto di "Quota 100" presente nella loro scuola, non ha determinato di fatto la vacanza di un posto perché si è liberato solo successivamente alla mobilità non permettendo così al docente soprannumerario di rientrare automaticamente nella scuola di titolarità;

- che in data 8-9 aprile è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale A.T.A. immesso in ruolo a seguito delle procedure di cui all'art. 58, commi 5 ss., D.L. 69/2013 che integra il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6/3/2019;
- che le disposizioni del CCNI di cui sopra si applicano al personale immesso nei ruoli ATA a seguito delle procedure di cui all'art. 58, comma 5 e seguenti, del D.L.69/2013 e a quello assunto in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 619 e comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le parti di rispettiva competenza;
- che, per il personale assunto ai sensi delle procedure di cui all'art. 58, comma 5 e seguenti del D.L.69/2013, con esclusione del personale di cui ai commi 5-*quinquies* e 6-*bis* dello stesso articolo, la mobilità può avvenire esclusivamente, secondo le modalità previste dall'art. 3, su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico

## Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

- di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 21.6.2013, n. 69, nei limiti di complessivi 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo pieno;
- che la scrivente O.S. non condivide nel merito le scelte effettuate, in via unilaterale e autoritativa, dal Ministero, che ha proceduto senza alcun confronto con le OO.SS. presenti al tavolo contrattuale;
  - che l'Amministrazione ha completamente ignorato le istanze avanzate dalla scrivente O.S. volte alla riapertura del tavolo per la trattativa sul CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del comparto: personale docente, educativo e ATA, **al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI**, del resto, lo stesso art. 1 del CCNI dispone al comma 4 che *“Le parti concordano sull'eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi.”*;
  - che ancor più grave risulta il comportamento assunto dall'Amministrazione, stante il fatto che l'integrazione al contratto sulla mobilità si è limitata a definire solo alcune posizioni del personale ATA ex CO.CO.CO. ed ex LSU, tipico il caso degli ex CO.CO.CO che con settembre vedranno il completamento della trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno e che non potranno, comunque, partecipare alla mobilità;
  - che per tutte le ragioni di cui sopra, la scrivente O.S. non ha proceduto alla sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5 *quinquies*, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso;
  - che quanto sopra costituisce comportamento antisindacale, avendo l'Amministrazione assunto un comportamento che ha oggettivamente ostacolato e leso gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare instaurazione delle trattative sulle stesse, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*);
  - che, proprio in ragione di ciò, è evidente che la condotta antisindacale dell'Amministrazione sia perseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 L. 300/1970;

**Ufficio Legale Nazionale**

Avv. Domenico Naso

- che in assenza di risposte, per sbloccare la situazione, la Federazione UIL Scuola - RUA ha chiesto una sede politica, anche al fine di evitare sicuri contenziosi che andrebbero ad appesantire una situazione già di per sé critica.

Tutto ciò premesso, la **Federazione U.I.L. Scuola R.U.A.**,

**DIFFIDA**

**Il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153**, a interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti della scrivente Organizzazione Sindacale e degli interessi collettivi di cui è portatrice e, per l’effetto, convocare la scrivente O.S., nonché tutte le altre OO. SS., entro e non oltre il termine di 3 giorni dalla ricezione della presente diffida, per avviare, anche con modalità telematiche, le trattative e la necessaria contrattazione sui temi fondamentali legati al CCNI sulla mobilità per tutti i lavoratori del comparto: personale docente, educativo e ATA, al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI,

**con avviso che**

in caso di mancata convocazione nei termini di cui sopra, perdurando nella condotta antisindacale sopra denunciata, provvederà a tutelare le ragioni dei propri associati nelle opportune sedi giudiziarie, proponendo, se del caso, apposito ricorso ex art. 28 L. 300/1970.

Con salvezza di ulteriore azione

Roma, 14 aprile 2020

Il Segretario Generale

Prof. Giuseppe Turi

---

Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

---